

A tutti gli Enti Pubblici
della Provincia di Vicenza

Vicenza, 10/10/2011
Protocollo n° 2502
Riferimento: AS/mz

**OGGETTO: Competenze professionali Ingegneri e Geometri -
Sentenza Corte di Cassazione n. 19292/2009.**

Dopo l'emanazione della sentenza della Corte di Cassazione in data 7 settembre 2009 n. 19292/2009, richiamata in oggetto, continuano a permanere interpretazioni diverse da parte dei Responsabili tecnici delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, da parte della categoria dei Geometri.

Premesso in merito che la giurisprudenza negli ultimi anni ha assunto una posizione netta e costante, giungendo alla conclusione che vi è **incompetenza** dei geometri riguardo alla progettazione e direzione di qualsiasi edificio comportante l'uso di strutture in cemento armato (sia che si tratti di costruzioni rurali, sia che si tratti di costruzioni civili), ad eccezione delle **sole** strutture accessorie destinate ad un uso prettamente agricolo, a condizione che:

- 1) siano di piccole dimensioni;
- 2) non richiedano "particolari operazioni di calcolo";
- 3) per la loro destinazione, non possano comunque "implicare pericolo per la incolumità delle persone";

la sentenza della Corte di Cassazione è assolutamente chiara e univoca sul punto.

La pronuncia citata ribadisce infatti con nettezza che:

- l'integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato, rientra nella competenza esclusiva dell'ingegnere (e dell'architetto);

- la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità.

Pertanto ogni qualvolta vi sia una costruzione, di qualunque natura, comportante l'impiego di strutture in cemento armato (di qualunque entità, importanza o complessità) occorre escludere la competenza del geometra, senza alcun margine di discrezionalità o valutazione interpretativa, stante l'unica eccezione in caso di strutture accessorie a costruzioni rurali e/o agricole, per le quali va ritenuta la competenza del geometra (anche laddove per dette strutture accessorie venga

impiegato il cemento armato), purchè si tratti di fabbricati di piccole dimensioni, che non richiedano complesse operazioni di calcolo strutturale e che non possano comportare implicazioni per l'incolumità delle persone.

Il dettato normativo non può peraltro essere eluso attraverso il sostanziale "subappalto" di parte delle prestazioni (per es. calcoli strutturali) a professionisti con un superiore livello di competenze.

Dalla sentenza sopra richiamata della Corte di Cassazione, infatti, si evince che:

- i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso di solo diploma.

Risultano, quindi, illegittime quelle pratiche edilizie-urbanistiche (progettazione e direzione lavori) con competenze inadeguate all'incarico, mentre tutti gli atti assentiti dalle Pubbliche Amministrazioni sono di fatto illegittimi, con le possibili conseguenze di assunzione di responsabilità da parte dell'Ente per la nullità degli atti autorizzativi rilasciati.

Distinti saluti.



Il Presidente
Dott. Ing. Antonino Schillaci